

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

**Allegato Commissione bicamerale**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

---

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE  
ANTIMERIDIANA N. 52 E POMERIDIANA N. 53  
DI LUNEDÌ 30 GIUGNO 1997**

---

XIII LEGISLATURA

---

**Allegato Commissione bicamerale**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE  
ANTIMERIDIANA N. 52 E POMERIDIANA N. 53  
DI LUNEDÌ 30 GIUGNO 1997**

**INDICE**

---

	PAG.
Testo della Commissione e proposte di coordinamento .....	3



TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« PARTE SECONDA  
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I  
COMUNE, PROVINCIA,  
REGIONE, STATO

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

ART. 56.

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

PROPOSTE  
DI COORDINAMENTO

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

#### ART. 57.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

#### ART. 58.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle

#### ART. 58.

**Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.**

d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

ART. 59.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e forma di governo comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività

**La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.**

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e **organi di governo comunali e provinciali;**

sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per assicurare il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico posti a fondamento della potestà legislativa ad esso attribuita dal presente articolo e dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con proprie leggi la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

#### ART. 60.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di

**Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.**

**Lo Stato e le Regioni, ciascuno nel proprio ordine, promuovono ed organizzano attività culturali.**

una Regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione della rispettiva Assemblea legislativa, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 61.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a *referendum* se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea legislativa, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) lo scioglimento dell'Assemblea legislativa;

c) le funzioni attribuite agli elettori per quanto riguarda l'iniziativa di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di *referendum*;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, **entro due mesi dalla sua approvazione**, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a *referendum* se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) **la forma di governo** della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea legislativa, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

c) **l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum**;

e) i principi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa.

#### ART. 62.

La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) della partecipazione della Regione alle determinazioni dell'Unione europea e alla loro attuazione diretta, salva la responsabilità internazionale dello Stato;

c) degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con gli altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle due Camere che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato.

#### ART. 63.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea legislativa regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### ART. 64.

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle Regioni per cui ricorrono le

**Sopprimere.**

condizioni previste dall'articolo 65, la Regione finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti con legge approvata dalle due Camere;

b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio regionale;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.

Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata dalle due Camere sono determinati i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni

forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.

#### ART. 65.

Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

#### ART. 66.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee legislative regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*,

possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.

Con legge regionale, su proposta delle Assemblee legislative interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

## TITOLO II

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### ART. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

#### ART. 68.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

#### ART. 69.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze Armate;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

e) promulga le leggi entro un mese dell'approvazione, ovvero entro il termine più breve da esse stabilito. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

f) emana i regolamenti del Governo; può chiederne il riesame. Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato;

g) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

h) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

i) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;

l) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

m) può concedere grazia e commutare le pene;

n) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indicano i casi nei quali queste avvengono su proposta del Governo ovvero previo parere del Senato;

o) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

## ART. 70.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da consiglieri regionali, da presidenti di Province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Con legge approvata dalle due Camere sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive e radiofoniche al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede entro quattordici giorni al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

La legge approvata dalle due Camere determina l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica; regola il procedimento per l'elezione del Presidente della Repubblica e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.

## ART. 71.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

## ART. 72.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 75. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono le elezioni.

## ART. 73.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine dei componenti di organi costituzionali che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione.

#### ART. 74.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

### TITOLO III

## IL GOVERNO

### SEZIONE I

*Il Primo ministro  
e il Consiglio dei ministri.*

#### ART. 75.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore

quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

a) elezione della Camera dei deputati;

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo;

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica. Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### ART. 76.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze Armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

I ministeri possono essere istituiti soltanto per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

ART. 77.

Il Primo ministro e i ministri, anche cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

SEZIONE II

*La pubblica amministrazione.*

ART. 78.

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, rapidità, efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;

b) diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti anche durante i procedimenti;

c) predisposizione di procedure idonee ad assicurare la partecipazione dei privati ai procedimenti e agli atti dell'amministrazione;

d) facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti, e definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi;

**c) partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi;**

e) motivazione per i provvedimenti discrezionali;

f) previsione di sistemi di controllo interno di gestione e dei risultati conseguiti;

g) valutazione dell'attività amministrativa in relazione ai risultati raggiunti nella tutela dei diritti dei cittadini.

#### ART. 79.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono sull'attività della pubblica amministrazione sono adottati con preventiva analisi e indicazione degli effetti organizzativi e di funzionamento.

#### ART. 80.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio esclusivo della Repubblica.

Le leggi statali e regionali ed i regolamenti comunali e provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali, possono conseguire promozioni soltanto per anzianità. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salve le eccezioni previste dalla legge.

**f) previsione di sistemi di controllo interno di gestione e dei risultati conseguiti anche nella tutela dei diritti dei cittadini;**

**g) predisposizione di strumenti per l'analisi degli effetti delle iniziative relative a progetti di legge, regolamenti ed atti amministrativi generali.**

**Sopprimere.**

## ART. 81.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## SEZIONE III

*Autorità di garanzia e organi ausiliari.*

## ART. 82.

Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

## ART. 83.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee legislative regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

#### TITOLO IV

### IL PARLAMENTO

#### SEZIONE I

*Le Camere.*

#### ART. 84.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

#### ART. 85.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### ART. 86.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

#### ART. 87.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nel caso previsto dall'articolo 72 e, con legge approvata dalle due Camere, in caso di guerra.

#### ART. 88.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### ART. 89.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

## ART. 90.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, con la presenza della maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

Con i regolamenti viene disciplinata la distribuzione delle funzioni tra Assemblea e Commissioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

## ART. 91.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea legislativa regionale.

**Sopprimere.**

## ART. 92.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascuna Camera delibera entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento.

## ART. 93.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

## ART. 94.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione o di registrazione.

## ART. 95.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

## ART. 96.

Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo.

Con legge approvata dalle due Camere sono determinate le nomine di esclusiva responsabilità del Governo.

## ART. 97.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province eletti con le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere.

La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere sulle questioni che riguardano i Comuni, le Province e le Regioni.

## SEZIONE II

*La formazione delle leggi.*

## ART. 98.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

c) elezioni nazionali, europee e locali;

d) norme generali sui diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona;

e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;

f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) ordinamento degli enti locali secondo le disposizioni del Titolo I.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo, nonché tutte le altre leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

## ART. 99.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea legislativa regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 100.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li esamina e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro dieci giorni un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia riesaminato. Sulla richiesta il Senato si pronuncia nei venti giorni successivi eventualmente proponendo modifiche sulle quali la Camera dei deputati delibera in via definitiva.

ART. 101.

Quando la legge deve essere approvata dalle due Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato della Repubblica, che li esamina e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

ART. 102.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione senza dichiarazione di voto dei singoli articoli nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono con priorità iscritti all'ordine del giorno di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi su ciascun articolo con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo medesimo.

ART. 103.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

ART. 104.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 105.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque Assemblee legislative regionali.

**Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.**

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

Non è altresì ammesso quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

In caso di abrogazione parziale il quesito è inammissibile se la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee legislative regionali.

#### ART. 106.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di un progetto di legge di iniziativa popolare presentato da almeno ottocentomila elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di esso.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 105.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

#### ART. 107.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che la proposta sia formulata in modo chiaro per garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

## ART. 108.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

## ART. 109.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempiamento di obblighi comunitari. Il Governo deve il giorno stesso presentare il decreto alla Camera dei deputati per la conversione in legge. La Camera anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi. I decreti devono contenere norme di immediata applicazione, di carattere specifico e di contenuto omogeneo.

La Camera dei deputati e, per le materie di sua competenza, il Senato della Repubblica sono tenuti, secondo le norme del proprio regolamento, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli, salvo per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. La Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla presentazione del disegno di

**In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità dell'Italia.**

**Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.**

**Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.**

**I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento della Camera dei deputati assicura che la votazione finale avvenga nell'osservanza del termine. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.**

**Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.**

legge di conversione, può accertare a maggioranza dei tre quinti dei componenti la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti. In dette questioni la Camera dei deputati deve esprimersi se ne fanno richiesta due quinti dei suoi componenti. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 110.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze Armate fuori dai confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione.

ART. 111.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 112.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa tempestivamente le Camere dei relativi procedimenti di negoziazione, anche al fine dell'adozione di atti di indirizzo.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ratifica sentita l'Assemblea legislativa regionale o provinciale.

ART. 113.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la legislazione in materia. Gli emendamenti ai disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati secondo procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato e dai regolamenti delle Camere.

La legge di contabilità generale dello Stato è approvata dalle due Camere. Stabilisce il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e disciplina le leggi in materia di spesa e di entrata. La medesima legge determina le regole per la redazione del bilancio dello Stato e degli enti pubblici in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare disposizioni che comportino maggiori oneri esclusivamente nel rispetto del principio di compensazione degli effetti finanziari ed a maggioranza assoluta dei componenti.

## ART. 114.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato della Repubblica e sottoposti a deliberazione previo esame della Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Su richiesta di un terzo dei componenti del Senato le deliberazioni adottate dalla Commissione sono sottoposte all'esame dell'Assemblea, che può modificarle a maggioranza assoluta.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con tale procedura sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e di determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nonché quelli per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alle Regioni.

## ART. 115.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e degli enti pubblici.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## ART. 116.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione della amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può autorizzare il Governo ad adottare regolamenti per abrogare norme di legge e a introdurre nuove disposizioni nel rispetto dei principi e dei limiti da essa stabiliti.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti il procedimento di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti anche a giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

## TITOLO V

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA  
ALL'UNIONE EUROPEA

## ART. 117.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e possono essere sottoposte a *referendum* a norma dell'articolo 105.

ART. 118.

Le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa tempestivamente le Camere dei negoziati per qualsiasi revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati. Successivamente sottopone alle Camere il progetto di revisione al fine di acquisirne gli eventuali indirizzi.

Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie, il Governo informa in modo esauriente le Camere per l'adozione dei relativi atti di indirizzo.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo in relazione alla designazione dei membri degli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

ART. 119.

Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere, alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono all'attuazione ed alla esecuzione del diritto comunitario.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informate le Camere, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, l'Assemblea legislativa regionale può, con deliberazione adottata a maggioranza as-

soluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede con decisione motivata.

TITOLO VI  
LA MAGISTRATURA

SEZIONE I  
*Ordinamento giurisdizionale.*

ART. 120.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.

Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.

La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.

ART. 121.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria

possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.

La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### ART. 122.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.

Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.

I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

#### ART. 123.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

#### ART. 124.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

## ART. 125.

Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.

## ART. 126.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi.

## ART. 127.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

## ART. 128.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con

le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si atten-  
gono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.

#### ART. 129.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

#### ART. 130.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

#### ART. 131.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funziona-

mento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione prope-  
deutica all'esercizio delle professioni giu-  
diziarie e forensi, esercita la funzione  
ispettiva sul corretto funzionamento degli  
uffici giudiziari, promuove l'azione disci-  
plinare.

La legge può individuare altri soggetti  
titolari in via sussidiaria dell'azione disci-  
plinare.

## SEZIONE II

*Norme sulla giurisdizione.*

### ART. 132.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali  
devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedi-  
menti sulla libertà personale, pronunciati  
dagli organi giurisdizionali ordinari o spe-  
ciali, è sempre ammesso ricorso in cassa-  
zione per violazione di legge. Si può dero-  
gare a tale norma soltanto per le sentenze  
dei tribunali militari in tempo di guerra.

La legge assicura che la persona accu-  
sata di un reato sia informata, nel più breve  
tempo possibile, della natura e dei motivi  
dell'accusa elevata a suo carico; disponga  
del tempo e delle condizioni necessarie per  
preparare la sua difesa; abbia la facoltà di  
interrogare o far interrogare le persone da  
cui provengono le accuse a suo carico;  
abbia la facoltà di ottenere la convocazione  
e l'interrogatorio di persone a discarico  
nelle stesse condizioni di quelle di accusa e  
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova  
a suo favore; sia assistita gratuitamente da  
un interprete se non comprende o non  
parla la lingua impiegata nel processo.

Nuove norme penali sono ammesse solo  
se modificano il codice penale ovvero se  
contenute in leggi disciplinanti organica-  
mente l'intera materia cui esse si riferi-  
scono.

Le norme penali non possono essere  
interpretate in modo analogico o estensivo.

Contro le decisioni della Corte di giusti-  
zia amministrativa il ricorso in cassazione è  
ammesso per i soli motivi inerenti alla  
giurisdizione.

## ART. 133.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

## ART. 134.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO VII

## GARANZIE COSTITUZIONALI

## SEZIONE I

*La Corte costituzionale.*

## ART. 135.

La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parti Stato, Regioni, Province e Comuni;

d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

e) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica;

f) sulla ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei *referendum* sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

g) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

#### ART. 136.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; tre giudici sono nominati dalle Regioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia o di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### ART. 137.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere ed alle Assemblee legislative regionali interessate affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

#### ART. 138.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

## SEZIONE II

*Revisione della Costituzione.*

*Leggi costituzionali.*

### ART. 139.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

### ART. 140.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale ».

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## I

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

## II

La Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, possono adeguare con legge regionale i rispettivi Statuti alle norme di cui alla presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, nel rispetto delle forme particolari di autonomia.

Gli Statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

**Sopprimere.**

In mancanza delle proposte e delle deliberazioni dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine di due anni, si applica il procedimento ordinario per la revisione delle leggi costituzionali.

### III

La potestà legislativa regionale relativa alle Province, di cui all'articolo 66, quarto comma, è esercitata a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

### IV

Ciascuna Regione, con legge approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, definisce la data di inizio dell'esercizio anche graduale delle nuove potestà legislative ad essa spettanti, indicandola tra il primo e il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Sulla base delle predette leggi regionali, entro i successivi tre mesi il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato, sottopone al Parlamento il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico, con l'indicazione dei tempi e dei modi del trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle risorse umane e dei conseguenti stanziamenti finanziari.

Entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o più decreti legislativi, d'intesa con le competenti Commissioni parlamentari.

Fino al trasferimento alle Regioni la relativa potestà legislativa è esercitata dallo Stato.

Sulla base delle predette leggi regionali, entro i successivi tre mesi il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato, **trasmette al Parlamento, per l'approvazione nei successivi sessanta giorni**, il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico, con l'indicazione dei tempi e dei modi del trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle risorse umane e dei conseguenti stanziamenti finanziari.

Entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o più decreti legislativi, **sentite** le competenti Commissioni parlamentari.

## V

Resta ferma l'attribuzione alle Regioni e alle Comunità locali delle funzioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Con legge si procede al trasferimento alle Regioni, alle Comunità locali ed agli enti operanti in regime di autonomia funzionale delle ulteriori funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge costituzionale. Tale trasferimento dovrà essere completato entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

## VI

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione nel testo abrogato conservano la carica.

**Resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle funzioni amministrative statali già ad essi conferite dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*